

# COLLABORATORE e ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO

 **MANUALE**  
**TEST** di verifica  per  
CIASCUNO  
dei  
CAPITOLI

per la preparazione al **CONCORSO**

**EDIZIONE PROFONDAMENTE RIVISTA**

Edizione **2024**

**NLD**  
CONCORSI

## Capitolo 3

# La legislazione statale correlata

### SOMMARIO

1. Il Diritto d'autore. – 1.1. Requisiti della protezione. – 1.2. Contenuti della protezione. – 1.3. Cessione dei diritti: i contratti di edizione. – 1.4. Norme specifiche per particolari tipologie di opere. – 1.5. Le sanzioni. – 1.6. I limiti della protezione. – 2. Il sistema delle eccezioni e limitazioni per le biblioteche. – 2.1. La lettura. – 2.2. Le riproduzioni. – 2.3. Il *document delivery*. – 2.4. La comunicazione al pubblico. – 2.5. Il prestito. – 2.6. Opere dichiarate orfane. – 2.7. Eccezioni per le persone con disabilità. – 3. La S.I.A.E. – 4. Il pubblico dominio, l'open access e le licenze aperte. – 5. Il Deposito legale. – 5.1. Il Regolamento di attuazione. – 5.2. Il deposito delle opere digitali. – 6. Il Codice in materia di protezione dei dati personali. – 6.1. Dati identificati e dati sensibili. – 6.2. Il consenso informato. – 6.3. La protezione dei dati in biblioteca. – 7. La sicurezza sul lavoro. – 8. La normativa antincendio.

### 1. Il Diritto d'autore

Oltre ad essere beni che contribuiscono ad accrescere il benessere individuale e collettivo, le opere di ingegno hanno anche un valore economico, in quanto prodotti che richiedono costi importanti di realizzazione in termini di risorse intellettuali, temporali e finanziarie, che coinvolgono una pluralità di soggetti.

L'aspetto economico ha indotto gli ordinamenti giuridici ad attribuire all'autore un diritto esclusivo a compiere (direttamente o autorizzare terzi a compiere) una serie di attività in relazione all'opera realizzata, come ad esempio richiedere il pagamento di un prezzo ai soggetti che volessero fruirne, che si traduce in un incentivo alla produzione di oggetti culturali.

Ogni Paese ha il proprio sistema normativo con regole diverse.

Ad esempio, il *copyright* statunitense è improntato al concetto di *fair use*, o equo utilizzo, basato sulle "libere utilizzazioni". Il sistema italiano, invece, si basa sul diritto d'autore ed è regolato dalla **legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**. La normativa ha subito ripetute modifiche e aggiornamenti introdotti dal recepimento delle varie direttive europee.

Il quadro di riferimento internazionale annovera:

- la **Convenzione di Berna** (1886) che indica i principi fondamentali ai quali le leggi nazionali devono attenersi per garantire livelli minimi e comuni di protezione delle opere dell'ingegno, nonché i diritti di accesso all'informazione e alla conoscenza da parte dei cittadini;
- la **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**, approvata nel 1948 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, firmata a Nizza nel 2000, che al secondo comma dell'art. 17 contempla la protezione della proprietà intellettuale.

#### ► 1.1. Requisiti della protezione

La legge 633/1941 contiene un elenco esemplificativo delle categorie di riferimento delle tipologie di opere meritevoli di tutela, riconducibili alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia" (art. 1) oltre ai programmi per elaboratore e alle banche dati (art. 2).

Requisito fondamentale per ricevere la protezione dell'ordinamento è la **creatività**, cioè l'organizzazione innovativa dei significanti (cioè l'insieme di segni, tratti da un determinato codice linguistico).

Sul piano costitutivo, la protezione di un'opera creativa dell'ingegno sorge immediatamente e

automaticamente all'atto della sua creazione, senza nessuna formalità successiva.

Per le opere frutto della collaborazione tra più soggetti, a seconda che ci sia o meno la possibilità di ricondurre le singole parti ad autori distinti e responsabili della loro redazione, l'ordinamento prevede che:

- i diritti sull'opera collettiva nel suo insieme spettano al soggetto che ne organizza e dirige la creazione;
- il diritto sull'opera composta appartenga in comune a tutti i coautori secondo parti che si presumono uguali.

### ► 1.2. Contenuti della protezione

Il diritto d'autore si sostanzia di una serie di prerogative esclusive, tra loro indipendenti ed esercitabili autonomamente, che attengono sia alla sfera morale che a quella patrimoniale.

**I diritti morali** riconosciuti all'autore di un'opera a tutela della sua personalità hanno carattere assoluto essendo irrinunciabili, imprescrittibili e intrasmissibili e possono essere fatti valere dagli eredi alla sua morte.

Nel novero dei diritti morali rientrano:

- il diritto alla *paternità* che denota l'autore effettivo di un'opera e obbliga l'utilizzatore a riportarne sempre il nome;
- il diritto all'*integrità* che tutela una creazione da eventuali modifiche o deformazioni compiute da altri soggetti che possano risultare lesive dell'onore e della reputazione dell'autore;
- il diritto di *inedito*, che consiste nella facoltà di decidere o meno di comunicare al pubblico la propria opera;
- il diritto di *ritiro* dell'opera dal commercio, esercitabile solo in presenza di gravi ragioni di ordine morale e salvo l'obbligo di indennizzare gli eventuali soggetti detentori dei diritti patrimoniali.

**I diritti patrimoniali** denotano una pluralità di prerogative esclusive di sfruttamento economico per una estensione temporale limitata fino al termine del settantesimo anno solare dopo la morte dell'autore e che possono essere fatti valere dai suoi aventi causa. Alla scadenza l'opera diviene di "pubblico dominio" e, nel rispetto dei diritti morali dell'autore, può essere liberamente utilizzata.

La legge riporta dettagliatamente le tipologie di utilizzazione economica esclusiva attribuite all'autore (art. 13-18-*bis*):

- diritto di *riproduzione*, cioè effettuare o autorizzare la moltiplicazione in copie dell'opera, in qualunque modo o forma (art. 13);
- diritto di *trascrizione*, cioè modificare il formato dell'opera, da orale a scritta oppure memorizzarla su un altro supporto (art. 14);
- diritto di *esecuzione*, rappresentazione o recitazione in pubblico dell'opera, comunque realizzate, sia gratuitamente che a pagamento (art. 15);
- diritto di *comunicazione al pubblico*, cioè la messa a disposizione dell'opera mediante mezzi di diffusione a distanza in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, a mezzo di letture telefoniche o via Internet (art. 16);
- diritto di *distribuzione*, cioè la commercializzazione o comunque la messa in circolazione con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa (art. 17);
- diritto di *traduzione*, cioè effettuare o autorizzare le versioni in altra lingua (art. 18);
- diritto di *trasformazione*, cioè la trasposizione dell'opera da una forma ad un'altra, come ad esempio trasposizioni cinematografiche di opere letterarie (art. 18);
- diritto di *modificazione ed elaborazione*, cioè effettuare o autorizzare aggiunte, rifacimenti, adattamenti, riduzioni, compendi e variazioni (art. 18);
- diritto di *pubblicazione* delle opere in raccolta (art. 18);
- diritto di *noleggior*, cioè effettuare o autorizzare la cessione di opere per un periodo limitato di tempo e a fini economici (art. 18-*bis*);
- diritto di *prestito*, cioè autorizzare la cessione di opere, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato e a fini non economici (art. 18-*bis*). Resta invece escluso il prestito personale privo di finalità di lucro.

L'autore può esercitare uno o più diritti sulla sua opera senza che questo pregiudichi la possibilità di esercitare gli altri separatamente.

Inoltre, la cessione di una delle privative economiche non comporta anche la cessione delle altre, poiché tutto quanto non sia espressamente ceduto o concesso resta nell'esclusiva disponibilità dell'autore.

Infine, ha facoltà per lo stesso diritto di autorizzare modalità e forme di esercizio differenti a favore di soggetti diversi.

Una categoria ulteriore di diritti economici è costituita dai **diritti connessi** all'esercizio del diritto d'autore (art. 72), cioè diritti attribuiti a soggetti che, pur non intervenendo propriamente nell'attività creativa, vi contribuiscono divenendone in un certo qual modo responsabili della diffusione, dell'allestimento, della rappresentazione.

### ► 1.3. Cessione dei diritti: i contratti di edizione

---

I diritti patrimoniali e i diritti connessi possono essere trasferiti liberamente a terzi da parte dei loro titolari mediante contratti di licenza.

Un contratto tipico previsto nel nostro ordinamento è il **contratto di edizione** (art. 118), che attribuisce all'editore il diritto (che si presume esclusivo) di pubblicare e distribuire un'opera a determinate condizioni e per una certa durata, comunque non superiore a quella prevista per legge pena la sua nullità.

La durata della concessione è limitata e, comunque, non può eccedere i vent'anni dalla consegna del manoscritto. Detto termine non si applica a: enciclopedie e dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso industriale; ecc. (art. 122).

### ► 1.4. Norme specifiche per particolari tipologie di opere

---

Sulla pubblicazione di un *inedito* dispongono gli eredi e in caso di dissenso decide il giudice, fatta salva la volontà del defunto (art. 24).

La protezione sulla pubblicazione di *edizioni critiche* di opere di pubblico dominio dura vent'anni [art. 85-*quater*]. In mancanza di tale apporto, la durata della protezione è di venticinque anni (art. 85-*ter*).

Per le semplici *fotografie*, cioè immagini meramente riprodotte di una realtà già esistente (art. 87.1), la protezione dei diritti esclusivi dura vent'anni (art. 92) diversamente dalle opere fotografiche tutelate fino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.

Per quanto concerne *software* e *banche dati* la tutela dei diritti esclusivi di utilizzazione (art. 64-*quinquies*) spetta al costitutore, cioè colui che ne sostiene lo sforzo economico (art. 102-*bis*.1) e quindi al datore di lavoro qualora siano state prodotte da un dipendente contrattualizzato (art. 12-*bis*). La durata si estende per quindici anni decorrenti dal primo gennaio successivo alla data della prima distribuzione (art. 102-*bis*.6).

### ► 1.5. Le sanzioni

---

Nel caso di violazioni del diritto d'autore, la legge contempla una serie di **sanzioni** di diversa natura e tra loro cumulabili.

In ambito civile, la parte che ritiene lesa un proprio diritto può agire in giudizio per ottenere la rimozione dello stato di fatto da cui risulta l'illecito (ad esempio, la distruzione delle copie riprodotte senza autorizzazione) e la condanna dell'autore della violazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 158) arrecati sia per condotta dolosa (cioè, deliberatamente) che colposa (cioè inconsapevolmente, omettendo la verifica diligente sulla propria attività).

In ambito penale, per le ipotesi di illecito che prevedono questo tipo di responsabilità, le sanzioni vanno dalla multa (fino a 15mila euro) alla pena della reclusione (fino a 4 anni).

Per quelle condotte a rilevanza penale ma poste in essere senza dolo è prevista una sanzione amministrativa di carattere pecuniario fino a 1.032 euro.

### ► 1.6. I limiti della protezione

---

Per evitare che le restrizioni del principio generale di accessibilità e riuso dell'informazione ostacolino lo sviluppo delle conoscenze, il diritto d'autore porta con sé dei **limiti interni ed esterni** per bilanciare gli interessi in gioco tra produttori e fruitori:

- non copre le idee, le notizie, i concetti in sé, ma solo la loro espressione creativa;
- la protezione è limitata alla vita dell'autore più settant'anni dopo la sua morte (art. 25). Trascorso questo periodo, l'opera diventa di pubblico. Dalla morte dell'ultimo dei coautori decorre il termine dei settant'anni per determinare la durata dei diritti di utilizzazione sulle opere composte da contributi creativi inscindibili di più soggetti (art. 26).  
Il termine di settant'anni si applica invece dal momento della prima pubblicazione nei casi di:
  - opere collettive nel loro complesso, fermo restando la regola dei settant'anni dalla morte dell'autore per la parte di cui è responsabile (art. 26);
  - opere anonime o pseudonime per l'impossibilità di determinare la morte di un autore ignoto (art. 27);
- la tutela non si estende all'esemplare messo in commercio o comunque a disposizione del pubblico.

Una gamma ulteriore di **eccezioni e limitazioni** ai diritti esclusivi di utilizzazione economica esercitabili dall'autore è prevista dalla normativa al fine di contemperare le esigenze della loro tutela con i diritti di accesso e riuso dell'informazione.

Per i casi non soggetti al consenso dell'autore, le norme prevedono:

- utilizzazioni completamente libere, rientranti nella categoria delle **eccezioni**, a cui il titolare non può opporsi né rivendicare il diritto a un compenso;
- utilizzazioni previa corresponsione di un equo compenso ai titolari, rientranti nella categoria delle **limitazioni**.

## 2. Il sistema delle eccezioni e limitazioni per le biblioteche

### ► 2.1. La lettura

---

La **lettura** in biblioteca è una forma libera di utilizzazione a condizione che sia effettuata senza scopo di lucro e all'interno della cerchia ordinaria degli utenti dell'istituto.

In base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero della cultura, la biblioteca che intende proporre un'attività di lettura è tenuta a:

- darne notizia sul proprio sito;
- informare la SIAE dell'organizzazione dell'evento;
- astenersi dall' esporre libri in vendita o da altre attività lucrative durante il suo svolgimento.

### ► 2.2. Le riproduzioni

---

Le **riproduzioni** di opere presenti nelle raccolte delle biblioteche (cioè, tratte solamente da originali posseduti e non provenienti dall'esterno) sono ammesse purché effettuate per i propri servizi e naturalmente senza finalità economiche (art. 68.2 e 69.2).

Della facoltà di **fotocopiare** un'opera presente nelle raccolte delle biblioteche pubbliche può avvalersi anche l'utente a condizione che sia per uso strettamente personale (cioè per finalità di ricerca e studio individuali) e nei limiti quantitativi del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità (art. 68.5).

Detto limite quantitativo non si applica alle:

- opere rare, cioè fuori commercio o di difficile reperibilità,
- opere di pubblico dominio, cioè prive di protezione dei diritti esclusivi essendo trascorsi più di settant'anni dalla morte dell'autore, che possono essere fotocopiate liberamente e integralmente.

Salvo questi casi, la riproduzione di interi volumi è proibita.

Partiture e spartiti musicali, invece, non possono essere riprodotti.

Per le fotocopie effettuate per uso personale dell'utente è dovuto ai titolari dei diritti un compenso

forfetario versato dalle stesse biblioteche annualmente alla SIAE in applicazione degli accordi tra le categorie interessate.

### ► 2.3. Il *document delivery*

---

Le stesse condizioni si applicano al *document delivery*, cioè la fornitura di riproduzioni di documenti quasi sempre costituiti da articoli provenienti da periodici o opere miscellanee non disponibili singolarmente per il prestito.

La riproduzione di copie materiali non va autorizzata dal titolare dei diritti ma deve essere remunerata e può essere effettuata solo per uso proprio, nei limiti quantitativi (15%) fissati dalla legge sul diritto d'autore.

In ottemperanza al principio della cooperazione interbibliotecaria è ammesso anche l'invio del file di parte dell'opera ad altra biblioteca su richiesta di un utente di quella biblioteca (art. 68-*bis*)<sup>1</sup>, fermo restando che:

- la biblioteca ricevente sarà tenuta a distruggere il file subito dopo averlo stampato;
- all'utente finale potrà essere consegnata esclusivamente la stampa (nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 68.3.5, e cioè il 15% del volume o del fascicolo nel caso di opera in commercio o nessun vincolo se fuori commercio) ma non anche il file.

### ► 2.4. La comunicazione al pubblico

---

La **comunicazione al pubblico** nei locali delle biblioteche di opere presenti nelle loro collezioni e non oggetto di licenze è ammessa a condizione che sia svolta a favore di singoli utenti e su terminali dedicati aventi tale unica funzione, è (art. 71-*ter*).

### ► 2.5. Il prestito

---

Una specifica eccezione consente liberamente anche il **prestito** pubblico di opere a stampa (eccetto spartiti e partiture musicali), cinematografiche e audiovisive, nonché banche dati fissate su supporto a fini di promozione culturale e studio personale.

Il prestito è tra le forme di utilizzazione più rilevanti da parte delle biblioteche meritevole di tutela dai diritti esclusivi (art. 69.1 e 102-*bis*.1.b), volto a tutelare la libertà di circolazione dell'informazione per il tramite di istituzioni certificate quali strumenti di democratica diffusione della cultura.

L'eccezione contempla una remunerazione forfetaria attraverso un fondo istituito a carico del bilancio statale e versato alla SIAE che provvede a ripartirlo tra i titolari dei diritti per bilanciare l'attenuazione del loro diritto esclusivo.

Per i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, oltre al fatto che va prestato l'originale e non la copia fatta per uso di servizio interno, va sottolineata l'osservanza del termine temporale che è di almeno diciotto mesi dall'esercizio del diritto di distribuzione o, se non è stato esercitato, ventiquattro mesi dalla realizzazione.

### ► 2.6. Opere dichiarate orfane

---

Di **opere dichiarate orfane** dopo un procedimento formalizzato di ricerca è consentita la comunicazione al pubblico anche a distanza (art. 69-*bis*, introdotto dal d. lgs. n. 163/2014 che recepisce la Direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi delle opere orfane).

L'attività di digitalizzazione delle opere orfane è permessa solo a biblioteche e altri istituti culturali, anche accordandosi con partner privati purché questi non abbiano diritti di sfruttamento economico sulle opere. L'autorizzazione è connessa all'esito negativo di una ricerca diligente degli aventi diritto. Una volta dichiarata orfana nel paese d'origine, un'opera può essere considerata tale in tutta Europa.

### ► 2.7. Eccezioni per le persone con disabilità

---

Specifiche eccezioni tutelano le persone con disabilità fisiche a cui sono consentite, per uso personale,

---

<sup>1</sup> Eccezione prevista dall'art. 5(1) della Direttiva 2001/29.